AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL REGIO ESERCITO

Art. 94

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 26 LUGLIO 1939, N. 1131

L'ufficiale che, per le sue eccezionali qualita' morali, intellettuali, di carattere e di cultura, dia sicuro affidamento di assolvere in modo particolarmente distinto il comando o le funzioni del grado superiore, e che abbia reso altresi', nell'esercizio delle sue funzioni di ufficiale, segnalati servizi nell'esercito, e', in deroga ad ogni altra prescrizione e imitazione stabilita nella presente legge, promosso al grado superiore, coprendo la prima vacanza da devolversi all'avanzamento, dopo la Reale sanzione, purche':

a) abbia compiuto l'intero periodo di comando o di servizio stabilito dall'articolo 32, eccezion fatta per il generale di divisione al quale bastera' aver compiuto meta' del periodo prescritto dal predetto articolo, comprese una esercitazione estiva ed una manovra con i quadri di grandi unita';

b) si trovi compreso nel primo terzo del ruolo di anzianita' per tutti i gradi, eccettuato il generale di divisione per il quale non vi e' alcun limite di posto nel ruolo. Per i ruoli che comprendono sei o meno di sei ufficiali, in un determinato grado, l'ufficiale proposto deve essere compreso nella prima meta' del ruolo.

Tale promozione non si computa nell'aliquota dei posti riservati alla scelta e non altera il rapporto e l'ordine tra le promozioni ad anzianita' od a scelta ordinaria e quelle a scelta speciale.

Le proposte per le promozioni di cui al primo comma del presente articolo sono fatte, dal Ministro per la guerra, con speciale relazione a S. M. il Re. Esse pero' debbono riportare preventivamente il parere favorevole della commissione centrale di avanzamento, con le modalita' e norme stabilite dal regolamento.

Le promozioni eccezionali di cui sopra sono accompagnate, nel bollettino militare, dalla relativa motivazione.

Versione in vigore dal 16 giugno 1934, non più in vigore dal 1 luglio 1937 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito

Estremi	Legge 7 giugno 1934, n. 899
Parte	II — Dell'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo
Titolo	XI — Dell'avanzamento a scelta per meriti eccezionali degli ufficiali di tutte le armi e corpi che non appartengano ai ruoli di mobilitazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1934

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/avanzamento-degli-ufficiali-del-regio-esercito-1934/art-94-articolo-soppresso-dalla-l-26-luglio-1939-n-1131/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it